

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier

*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier

*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot

*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon

*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin

*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Maddalena Beda

*laurea consulenza lavoro
consulente del lavoro
p. iva 04201630284*

Sara Crosato

*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 30 giugno 2017

messaggio inviato a mezzo telefax o e-mail

AI CLIENTI

DELLO STUDIO PROFESSIONALE

LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina IVA dal 01.07.2017 per cessione beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni e loro società.

Vi comunichiamo che per effetto del D.L. 24/04/2017, n.50, convertito con modificazioni nella L. 21/06/2017, n. 96, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, loro società controllate direttamente o indirettamente, società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, **dal 01.07.2017** sono soggette al regime dello "split payment" o "scissione dei pagamenti". La norma obbliga i soggetti fino ad ora esclusi quali liberi professionisti e nuovi soggetti destinatari, ad applicare la norma sullo "split payment".

Significa che l'iva addebitata in fattura non è più versata al fornitore del bene o prestatore del servizio, ma l'Amministrazione Pubblica e loro società la trattiene e la versa direttamente all'Erario.

Non sono interessate al meccanismo dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" : le operazioni non soggette ad IVA, ossia le operazioni non imponibili, esenti o escluse dal tributo – le operazioni con corrispettivo già nella disponibilità del fornitore – le operazioni che beneficiano di semplificazioni per la certificazione dei corrispettivi, quali le operazioni certificate mediante rilascio di ricevuta e scontrino fiscale, ecc. – le operazioni soggette a regimi speciali quali, ad esempio, i regimi monofase di cui all'art. 74 del DPR 633/72, il regime del margine di cui all'art. 36 ss. del DL 23.2.95, n. 41, ecc..

Le nuove norme non trovano applicazione quando la Pubblica Amministrazione, in qualità di soggetto passivo d'imposta, effettua acquisti di beni e servizi per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo "dell'inversione contabile" o del "reverse charge" in quanto il predetto meccanismo prevale sullo "split payment".

A richiesta dei cedenti i beni o prestatori di servizio, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in argomento.

Le disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 01/07/2017.

L'elenco delle Pubbliche Amministrazioni e delle società ad esse collegate è pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze all'indirizzo www.finanze.it.

Vi ricordiamo, infine, che rimane l'obbligo di emettere la fattura elettronica nei confronti delle predette Amministrazioni Pubbliche.

Allegiamo fac-simile di richiesta attestazione per l'applicazione in fattura della procedura IVA dello "split payment" o "scissione dei pagamenti".

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier



Allegati n. 1